



ISSN: 2240-2705



# MURATORIANA

*online*



2020

Centro di studi  
muratoriani

Periodico annuale di approfondimenti muratoriani,  
con articoli scientifici double-blind peer review,  
edito in Modena, copyr. del Centro di studi muratoriani, dicembre 2020  
(chiusura dei contributi in data 14 dicembre 2020)

ISSN: 2240-2705

disponibile gratuitamente in formato pdf all'indirizzo  
<http://www.centrostudimuratoriani.it/strumenti/muratorianaonline>  
a cura del Centro di studi muratoriani, Modena  
Aedes Muratoriana, via della Pomposa, 1 – 41121 Modena  
con autorizzazione del Tribunale di Modena n. 2036 del 6.06.2011

Direttore responsabile: Fabio Marri

Comitato scientifico: Matteo Al Kalak, Gabriele Burzacchini, Grazia Maria  
De Rubeis, Paola Di Pietro Lombardi, Alfredo Cottignoli, Patrizia  
Cremonini, Daniela Gianaroli, Fabio Marri, Federica Missere, Salvatore  
Puliatti, Angelo Spaggiari

Redazione: Paola Di Pietro, Daniela Gianaroli, Fabio Marri, Federica  
Missere

Segreteria di redazione e grafica: Federica Missere

Contatti: [info@centrostudimuratoriani.it](mailto:info@centrostudimuratoriani.it)

I finalini sono tratti dalla decorazione silografica presente nelle edizioni  
antiche citate nei testi.

MURATORIANA  
*online*

2020

Centro di studi  
muratoriani



# EDITORIALE

di Fabio Marri

7

## ATTI

a cura di Federica Missere Fontana

35

## TEMI MURATORIANI

GABRIELE BURZACCHINI

Lo Screvelio del Muratori

43

GIULIA CANTARUTTI

“Edita inedita” muratoriani in Germania.  
La costellazione Goetten-Rathlef-Strodtmann

51

FABIANA FRAULINI

Il duello giudiziario medievale  
nell’interpretazione di Muratori  
e di Montesquieu

213

GABRIELLA MALAGOLI

Leonardo Salimbeni e l’Accademia  
di Scienze, Lettere e Arti: un sonetto,  
un saggio, un busto per Muratori

231

CORRADO VIOLA

Ancora “recuperi muratoriani”

245



TEMI  
MURATORIANI



## Il duello giudiziario medievale nell'interpretazione di Muratori e di Montesquieu

**G**iunto a Modena nel 1729 nel corso del tour europeo, Montesquieu, durante il suo breve soggiorno in città<sup>1</sup>, ha la possibilità di incontrare diverse volte Lodovico Antonio Muratori, descritto nei suoi appunti di viaggio come "un eclesiastique bien sçavant et qui à mis au jour un tres grand nombre d'ouvrages", "simple naïf à l'esprit charitable honnête homme vrai, enfin c'est un homme du premier merite"<sup>2</sup>.

Più che l'uomo, tuttavia, ciò che interessa a Montesquieu sono le opere dell'erudito modenese: negli appunti di viaggio, in particolare, Montesquieu dimostra un certo interesse per le *Antichità estensi* e per le problematiche relative alla genealogia della casa d'Este<sup>3</sup>, oltre che per il lavoro di ricerca sulle fonti medievali negli archivi e nelle biblioteche messo in atto da Muratori<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Sul soggiorno a Modena di Montesquieu si rimanda in particolare a J. GEFRIAUD ROSSO, *Aspects de Modène selon Montesquieu*, in *L'Europe de Montesquieu*, Actes du colloque de Genève (26-29 mai 1993), réunis par A. Postigliola et M.G. Bottaro Palumbo, Napoli - Paris - Oxford, Liguori - Universitas - Voltaire foundation, 1995, pp. 209-216.

<sup>2</sup> MONTESQUIEU, *Voyage d'Italie*, in *OEuvres complètes de Montesquieu*, sous la direction de J. Ehrard, P. Rétat et C. Volpilhac-Augier, t. 10, Lyon - Paris, Ens Éditions - Classiques Garnier, 2012, pp. 489-506: 372 (d'ora in poi: *Voyage*).

<sup>3</sup> Cfr. *Voyage*, pp. 368-370, 372.

<sup>4</sup> *Voyage*, p. 372.

Questo interesse per l'opera di Muratori avrà ripercussioni importanti nella successiva riflessione di Montesquieu, in particolare per quanto riguarda la metodologia della ricerca storica e l'utilizzo delle fonti nel suo capolavoro, *l'Esprit des lois*. Uno dei maggiori studiosi di Montesquieu, Robert Shackleton, già diversi decenni fa ha sostenuto che "it is probable that the greater solidity of a scholarship and documentation which Montesquieu exhibits in his last books on feudalism are the lesson he has learnt from Muratori"<sup>5</sup>.

L'influenza di Muratori su Montesquieu risulta evidente, in effetti, in particolare nei libri finali dell'*Esprit des lois*, ossia i libri XXVIII, XXX e XXXI, dedicati alla storia delle leggi e delle istituzioni giuridico-politiche francesi nei secoli medievali, testi basati su un attento uso delle fonti. Si tratta dei libri più lunghi dell'opera, i quali, a causa anche della loro complessità<sup>6</sup>, finora sono stati scarsamente studiati dagli interpreti di Montesquieu: probabilmente, anche per questo motivo l'influenza di Muratori su Montesquieu non è mai stata approfondita, se escludiamo i rilievi, piuttosto sintetici, di Gustavo Costa<sup>7</sup>.

I libri storici dell'*Esprit des lois* sono stati considerati per molto tempo una digressione erudita di storia

---

<sup>5</sup> R. SHACKLETON, *Montesquieu. A Critical Biography*, Oxford, Oxford University Press, 1961, p. 107.

<sup>6</sup> I libri XXVIII, XXX e XXXI sono, infatti contraddistinti dalla presenza di numerose citazioni e riferimenti a fonti normative medievali, e da una narrazione non lineare, incentrata sui cambiamenti avvenuti nelle istituzioni.

<sup>7</sup> *Montesquieu, il germanesimo e la cultura italiana dal Rinascimento all'Illuminismo*, in *Storia e ragione. Le 'Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence' di Montesquieu nel 250° della pubblicazione*, Atti del Convegno (Napoli, 4-6 ottobre 1984), di A. Postigliola Liguori, Napoli 1987, pp. 47-90: 89). Il recente volume di E. BARRIA-PONCET, *L'Italie de Montesquieu. Entre lectures et voyage*, Paris, Classiques Garnier, 2013, pur avendo il merito di sottolineare l'importanza attribuita da Montesquieu all'opera muratoriana, non fornisce ulteriori novità sul piano concettuale rispetto a quanto già evidenziato da Costa e da Shackleton.

medievale, non legata al resto dell'opera. In realtà, leggendo attentamente l'opera di Montesquieu, risulta evidente come tali testi ricoprano una rilevanza notevole per una piena comprensione delle teorie politiche espresse nei primi libri dell'*Esprit des lois*.

Per Montesquieu, infatti, lo studio della nascita e dell'evoluzione delle istituzioni giuridico-politiche dei secoli medievali risulta funzionale ad analizzare in maniera approfondita le differenti forme di governo che si sono sviluppate nel corso della storia. La riflessione di Montesquieu si basa infatti sulla convinzione che i regimi politici vadano inevitabilmente incontro a cambiamenti, necessari per adeguarli al mutare delle circostanze. Lo studio del medioevo francese risulta imprescindibile per comprendere come, nel corso del tempo, si siano formate le istituzioni politiche proprie dell'Europa moderna. Lo studio della storia del regno franco, in particolare, consente a Montesquieu di individuare quali siano stati, nel corso dei secoli, quegli istituti che hanno favorito la creazione di un governo moderato, ossia di quel tipo di governo, che si realizza raramente nella storia, caratterizzato da un'equilibrata distribuzione dei poteri capace di garantire la libertà politica<sup>8</sup>.

Nei libri finali dell'*Esprit des lois* Montesquieu ripercorre dunque la storia del regno franco nei secoli medievali, soffermandosi in particolare sullo studio delle istituzioni giuridico-politiche, per individuare quegli istituti che si sono rivelati indispensabili per la realizzazione di una monarchia moderata in Francia.

L'esposizione risente fortemente di questo obiettivo: nei libri finali, infatti, anziché avere una narrazione lineare, ci troviamo di fronte a una ricostruzione storica incentrata sulla storia delle istituzioni giuridico-politiche, secondo

---

<sup>8</sup> Su questi aspetti mi permetto di rimandare a F. FRAULINI, *Il re e la giustizia. Monarchia medievale e distribuzione dei poteri nel pensiero politico di Montesquieu*, "Rivista di storia della filosofia", 4 (2020), pp. 689-704 (di stampa imminente).

un'impostazione profondamente diversa rispetto alle opere storiografiche di area francese dell'epoca.

In questo senso, è possibile sottolineare come l'impostazione di Montesquieu risulti vicina a quella di Muratori, anch'egli particolarmente attento allo studio delle istituzioni, e dunque sia frutto dell'insegnamento muratoriano. Nelle opere di Muratori, in particolare, la storia delle vicende politiche si intreccia costantemente con quella delle istituzioni<sup>9</sup>, in modo simile a quello di Montesquieu nei libri finali dell'*Esprit des lois*. Entrambi, infatti, scrivono la storia come successione non di eventi ma di strutture, incentrando le loro ricostruzioni, anziché sulla narrazione dei singoli avvenimenti, sull'analisi della nascita e dello sviluppo delle istituzioni giuridico-politiche in rapporto alla società, agli usi e ai costumi delle differenti epoche. La ricerca storica si declina, così, in uno studio dei cambiamenti avvenuti nelle istituzioni e del modo in cui si organizza il potere nel corso del tempo<sup>10</sup>. Questa somiglianza si può rilevare soprattutto mettendo a confronto i libri finali dell'*Esprit des lois* con le *Antiquitates italicæ medii ævi*<sup>11</sup>, opera nella quale non vi è particolare attenzione per una ricostruzione cronologica degli episodi principali della storia d'Italia<sup>12</sup>.

---

<sup>9</sup> Cfr. E. NASALLI ROCCA, *L.A. Muratori e il pensiero giuridico e sociale del suo tempo. Muratori e Montesquieu*, "Convivium. Raccolta nuova", 1950, pp. 588-603: 591.

<sup>10</sup> Ivi, p. 590. Rocca è il primo, a mia conoscenza, a proporre un parallelo tra Muratori e Montesquieu in ambito di storia istituzionale, seppur non ritenga che vi sia stata un'influenza reciproca, limitandosi a segnalare la presenza di somiglianze nelle rispettive impostazioni.

<sup>11</sup> Su questa opera si vedano, in particolare, all'interno degli Atti di convegno *L.A. Muratori storiografo*, Atti del Convegno Internazionale di Studi Muratoriani (Modena, 1972), Firenze, Olschki, 1975, i contributi di G. FASOLI (*Vitalità delle Antiquitates*, pp. 21-49) e G. TABACCO (*Muratori medievista*, pp. 3-20). Si vedano inoltre i rilievi di U. GUALAZZINI, *L.A. Muratori storico del diritto italiano*, in *Miscellanea di studi muratoriani*, Modena, Aedes muratoriana, 1951, pp. 280-291: 287.

<sup>12</sup> Cfr. G. TABACCO, *Muratori medievista*, cit., pp. 3-20: 4-5.

Come ha sottolineato Giovanni Tabacco, le *Antiquitates* possono essere considerate "principalmente una prima forma di *Verfassungsgeschichte*, una storia delle istituzioni, che si interrompe per gran parte del secondo e del terzo tomo, dove si trasforma in una rievocazione di costumi e di civiltà, ma che ritorna a dominare gli ultimi tre tomi»<sup>13</sup>. La presenza di dissertazioni relative ad argomenti che esulano dalla storia istituzionale non va interpretata, in realtà, come una cesura all'interno dell'opera, ma risponde perfettamente alla convinzione di Muratori che le leggi e le istituzioni non possono essere considerate in modo indipendente dagli altri fattori che costituiscono una determinata società<sup>14</sup>.

Anche in questo aspetto è possibile notare una convergenza con *l'Esprit des lois*: lo studio delle istituzioni non può prescindere, nella ricostruzione di Montesquieu, dall'analisi dei costumi e delle usanze di un popolo, oltre che del clima e dell'ambiente naturale. In questo senso le opere di storia istituzionale scritte da Muratori e da Montesquieu risultano simili, in quanto entrambi considerano la storia giuridica strettamente legata agli altri aspetti della vita di un popolo.

La somiglianza dell'approccio di Muratori e di Montesquieu si rileva in particolare nello studio di diversi istituti medievali, dall'istituto feudale alle procedure giudiziarie. Vorrei qui soffermarmi circa l'influenza avuta da Muratori su Montesquieu relativamente a uno dei temi più rilevanti (e, al contempo, meno indagati dalla critica) presenti nella parte finale dell'*Esprit des lois*: il duello giudiziario medievale.

Gli interpreti si sono spesso trovati in difficoltà di fronte alla lunghezza e alla meticolosità con cui Montesquieu si sofferma sulla procedura giudiziaria medievale. Federico Bonzi in particolare ha ravvisato, all'interno del libro XXVIII,

---

<sup>13</sup> TABACCO, *Muratori medievista*, cit., p. 6. Cfr. anche GUALAZZINI, L.A. *Muratori storico del diritto italiano*, cit., p. 287.

<sup>14</sup> GUALAZZINI, L.A. *Muratori storico del diritto italiano*, cit., p. 287.

“una digressione, sulla procedura feudale, che copre i capitoli che vanno dal tredicesimo al quarantesimo. All’interno di questa digressione troviamo una trattazione esauriente del duello giudiziario che copre ben quindici capitoli”<sup>15</sup>. L’analisi della procedura e del duello, in realtà, lungi dal costituire una digressione erudita, riveste una grande rilevanza entro la teorizzazione di Montesquieu: da questa procedura giudiziaria, infatti, come si vedrà, avevano avuto origine alcuni elementi fondamentali della monarchia francese, in particolare l’onore, principio della forma di governo monarchica<sup>16</sup>.

Nella trattazione del duello presente nell’*Esprit des lois* è possibile riscontrare delle somiglianze rilevanti con la concezione di Muratori.

Muratori e Montesquieu rifiutano infatti l’idea, condivisa da diversi studiosi, che il duello sia una pratica risalente all’antichità, vedendo in essa, invece, una procedura tipicamente medievale. Se infatti scontri privati erano presenti anche in età antica, il duello dei secoli medievali si caratterizza per il fatto di essere pratica giudiziaria rigorosamente codificata, sottoposta a regole precise e al controllo della pubblica autorità<sup>17</sup>.

---

<sup>15</sup> F. BONZI, *Esempio di metodologia storica e conferma storica del principio dell’onore: il libro XXVIII dell’Esprit des lois*, “Studi filosofici”, 32 (2010), pp. 77-112: 98.

<sup>16</sup> Sull’onore nel pensiero di Montesquieu si vedano in particolare M. GOLDONI, *L’onore del potere giudiziario. Montesquieu e la monarchia dei poteri intermedi*, in *Politica, economia e diritto nell’Esprit des lois di Montesquieu*, a cura di D. Felice, Bologna, Clueb, 2009, pp. 1-66; F. BONZI, *L’Honneur dans l’oeuvre de Montesquieu*, Paris, Champion, 2016.

<sup>17</sup> “Quum vero non liceret olim sine venia Principis, aut Ducum, & Comitum, Monomachiam peragere (quod salutare aliquomodo frenum conculcavit immanis licentia Saeculorum subsequentium)” (*Dissertatio XXXIX, De duello, ejusque origine, ac usu*, in *Antiquitates italicæ mediæ ævi*, 6 t., Mediolani, Ex typographia Societatis Palatinae, t. III, 1740, coll. 639-640). Cfr. MONTESQUIEU, *Esprit des lois*, éd. R. Derathé, Paris, Classiques Garnier, 2011, XXVIII, 23-24, t. II, pp. 240-242.

Le origini di tale procedura giudiziaria vengono individuate, sia nell'*Esprit des lois* sia nelle *Antiquitates*, negli usi delle popolazioni germaniche che invasero l'Impero romano e che portarono in Europa nuove procedure giudiziarie, quali la prova dell'acqua bollente, del fuoco, del giuramento e del duello.

Tra queste pratiche, sarà il duello a godere di maggior fortuna nel corso dei secoli medievali. Muratori, lungi dal limitarsi a bollare come "barbare" queste procedure, ne cerca invece le ragioni profonde nella mentalità e delle usanze dei popoli germanici: la diffusione del duello non viene ricondotta semplicemente a una mentalità superstiziosa, ma affonda le sue radici negli usi dei Germani<sup>18</sup>. Questa posizione viene ripresa anche da Montesquieu, che condivide con Muratori il tentativo di comprendere le istituzioni peculiari dei secoli medievali, anziché limitarsi a criticarle: pratiche che agli occhi degli uomini del Settecento non possono che apparire barbare, si accordavano perfettamente allo spirito dei Germani, popoli caratterizzati da un'indole guerriera. Il duello, in

---

<sup>18</sup> "Cur vero tanta animi contentione amplexi fuerint atque usurparint olim Germanici Populi Duellorum usum supra cetera vulgaria tentamenta divini Iudicii, hoc in causa mihi fuisse videtur. Ut enim nunc, ita & antiquissimis temporibus, immo longe acrius tunc, quam tempestate nostra, statuebant Germani, Tacito etiam teste, potioem gloriae partem in fortitudine, in bello, in caedibus. Singularium Certaminum spectacula non tam experimentum erant, ut putabatur, divinae sententiae, quam propriae virtutis, sive, ut certius loquar, suarum virium & militaris industriae. Victorem sequebatur laus & claritas nominis, & existimatio ingens apud Principes: neque minor apud feminas. Dulce quoque fuit, manibus propriis vindictam sumere posse de adversario, aut ei vitam precanti generose concedere. Uno verbo: cum inani persuasione Numinis ad eas pugnas peculiari modo accurrentis, tot alii affectus rationesque conjungebantur, ut nihil mirum videri possit, si tam pertinaci studio & tamdiu, immo pene ad nostra usque tempora, hujusmodi barbaricus ritus perduravit" (*De duello*, col. 635) Su questo aspetto, cfr. G. GIARRIZZO, *Alle origini della medievistica moderna* (Vico, Giannone, Muratori), "Bullettino dell'istituto storico italiano per il medioevo", 74 (1962), pp. 1-43: 34.

particolare, risponde allo spirito guerriero e ai valori propri della nobiltà<sup>19</sup>.

La ricostruzione dell'origine e dell'affermazione del duello presente nell'*Esprit des lois* sembra essere ricavata in buona parte dalle *Antiquitates* e dai *Rerum Italicarum Scriptores*<sup>20</sup>, testi dai quali Montesquieu trae le fonti (spesso, come si vedrà, riprendendole pressoché testualmente) sulle quali costruire le argomentazioni.

Dopo aver riconosciuto il duello come usanza tipica dei Germani, secondo la ricostruzione di Tacito, Montesquieu, sulla scia di Muratori, individua in Gundobado (480-516) re dei Burgundi il primo sovrano che abbia promosso la pratica del duello<sup>21</sup>; segue

---

<sup>19</sup> "La preuve par le combat singulier avait quelque raison fondée sur l'expérience. Dans une nation uniquement guerrière, la poltronnerie suppose d'autres vices; elle prouve qu'on a résisté à l'éducation qu'on a reçue, et que l'on n'a pas été sensible à l'honneur, ni conduit par les principes qui ont gouverné les autres hommes: elle fait voir qu'on ne craint point leur mépris, et qu'on ne fait point de cas de leur estime: pour peu qu'on soit bien né, on n'y manquera pas ordinairement de l'adresse qui doit s'allier avec la force, ni de la force qui doit concourir avec le courage: parce que, faisant cas de l'honneur, on se sera toute sa vie exercé à des choses sans lesquelles on ne peut l'obtenir. De plus, dans une nation guerrière, où la force, le courage et la prouesse sont en honneur, les crimes véritablement odieux sont ceux qui naissent de la fourberie, de la finesse et de la ruse, c'est-à-dire de la poltronnerie" (*Esprit des lois*, XXVIII, 17, t. II, p. 229).

<sup>20</sup> Montesquieu, durante la stesura dell'*Esprit des lois*, in due occasioni prende in prestito alcuni volumi dei *Rerum*, rispettivamente nell'agosto 1747 e nel gennaio 1748: cfr. I. Cox, *Montesquieu and the History of French Laws*, Oxford, Voltaire Foundation, 1983, pp. 86-87. Del primo tomo dei *Rerum* Montesquieu aveva anche steso un estratto, oggi perduto (*Voyage d'Italie*, p. 487).

<sup>21</sup> "Primus autem, qui barbaro ac pessimo ritui auctoritatem Lege lata conciliasse videtur, is fuit *Gundobadus Burgundiorum Rex* [...]. Non is profecto Monomachiae, tamquam Judicii sub Dei oculis faciendi, institutor; sed tantummodo propagator dicendus" (*De duello*, col. 634); "Gondebaud, roi de Bourgogne, fut de tous les rois celui qui autorisa le plus l'usage du combat" (*EL*, XXVIII, 17, t. II, p. 229).

un'analisi delle diverse leggi dei popoli germanici, per analizzare come il duello fosse diffuso presso le diverse popolazioni. In questa comparazione, Montesquieu si serve sovente delle stesse fonti giuridiche utilizzate anche da Muratori: anche quest'ultimo, in effetti, nelle *Antiquitates* compie un'attenta analisi delle leggi dei popoli germanici.

Un passaggio particolarmente importante risulta essere, per il tema che qui si tratta, la citazione, da parte di Muratori, di Agobardo, vescovo di Lione, il quale, in un testo scritto tra l'817 e l'822, chiede all'imperatore Lodovico l'abrogazione della legge di Gundobado che consentiva il ricorso al duello giudiziario per risolvere le diatribe. Nella sua esposizione Muratori rimarca che "in barbaricam & impiam consuetudinem Sancti Viri insurrexerint. Verum ii surdis canebant"<sup>22</sup>.

Se Muratori plaude ad Agobardo e mette in evidenza come gli ecclesiastici si siano opposti a questa pratica giudiziaria, la visione di Montesquieu risulta più complessa: l'opposizione del clero diviene il punto centrale della sua ricostruzione storica, volta a una piena comprensione della distribuzione dei poteri nella Francia medievale. Nel regno di Francia, l'affermazione della nobiltà quale ordine preminente del regno si accompagna infatti all'affermazione del duello. Mentre Muratori si limita a sottolineare la saggezza degli ecclesiastici rispetto ai nobili e ai governanti, in Montesquieu il conflitto tra clero e nobiltà relativamente alle pratiche giudiziarie viene interpretato come uno scontro per il controllo del potere. Nella riflessione di Montesquieu relativa al medioevo vi è infatti la convinzione che la pratica giudiziaria, in quei tempi, avesse un'importante valenza politica: la giustizia veniva amministrata da chi si trovava in una posizione di potere. Le pratiche giudiziarie che si sono affermate in un determinato momento storico risultano essere,

---

<sup>22</sup> *De duello*, col. 634.

ciò, espressione dei rapporti di potere esistenti in quel contesto: Montesquieu incentra dunque la sua riflessione sui cambiamenti avvenuti nella distribuzione dei poteri nel corso del tempo sullo studio delle procedure giudiziarie<sup>23</sup>.

Secondo Montesquieu la diffusione del duello quale procedura per l'esercizio della giustizia penale nel regno franco fu, in effetti, l'esito di un importante scontro tra la nobiltà, che difendeva tale pratica, in quanto perfettamente rispondente al suo spirito guerriero, e il clero, che aveva invece cercato di favorire l'affermarsi di prassi differenti, quali il giuramento entro le chiese<sup>24</sup>. Nell'interpretazione presente nell'*Esprit des lois*, la difesa delle differenti procedure giudiziarie da parte dei due ordini si configura così come un conflitto per il controllo del potere: il tipo di procedimento che si sarebbe affermato avrebbe determinato a quale ordine (nobiltà o clero) sarebbe spettato il controllo del potere giudiziario. Una vittoria del clero avrebbe, probabilmente, portato a una diversa distribuzione del potere e, di conseguenza, a una diversa costituzione del regno di Francia rispetto a quella che, storicamente, si è affermata, e che ha visto il prevalere della nobiltà sugli altri ordini. L'esercizio della giustizia penale risulta dunque strettamente legato all'equilibrio di potere che si attesta in un determinato momento storico<sup>25</sup>.

---

<sup>23</sup> Su questi aspetti si veda F. FRAULINI, *Il re e la giustizia. Monarchia medievale e distribuzione dei poteri nel pensiero politico di Montesquieu*, cit.

<sup>24</sup> Cfr. *Esprit des lois*, XXVIII, 18, t. II, pp. 230-235.

<sup>25</sup> La conferma dello stretto legame intercorrente nella teoria di Montesquieu tra il tipo di pratica giudiziaria e il potere politico viene fornita dal confronto, presente nel libro XXVIII dell'*Esprit des lois*, con l'Italia medievale: se in seguito all'invasione longobarda il duello si era diffuso, l'affermazione delle autonomie cittadine ne segnò la fine, in quanto pratica non più rispondente a una società nella quale la nobiltà guerriera non era più il ceto dominante (*Esprit des lois*, XXVIII, 6, t. II, pp. 216-217).

La lettera di Agobardo risulta dunque essere, per Montesquieu, un punto di partenza per dimostrare come l'affermarsi di una determinata pratica giudiziaria sia strettamente connesso ai rapporti di potere esistenti in un certo momento storico. Montesquieu ricava questa sua convinzione non dallo studio delle fonti medievali di ambito francese, ma da un testo normativo presente nei *Rerum Italicarum Scriptores*: all'interno della sua argomentazione, Montesquieu inserisce la traduzione della prefazione e dei primi titoli di una costituzione dell'imperatore Ottone II tratta, appunto, dalla raccolta di Muratori, sebbene indichi come citazione letterale (tra virgolette) solamente le prime parole del documento. Si tratta di uno dei pochi casi, all'interno dei libri storici dell'*Esprit des lois*, nei quali Montesquieu si serve, per sostenere la sua teoria, di fonti di ambito italiano anziché francese.

<p>Antiquis est constitutum temporibus, ut si chartarum inscriptio, quae constabat ex praediis, falsa ab adversario diceretur, sacrosanctis Evangeliiis tactis veram esse ab ostensore chartae probabatur, sicque praedium sibi deliberatione Judicum vendicabat. Qua ex re mos detestabilis in Italia improbusque non imitandus inolevit, ut sub legum specie jurejurando acquireretur, qui Deum non timendo minime formidaret perjurare. Tempore ergo, quo piissimus Rex Otto Romae</p>	<p>“Il s’était introduit depuis longtemps une détestable coutume (est-il dit dans le préambule de la constitution d’Othon II); c’est que, si la charte de quelque héritage était attaquée de faux, celui qui la présentait faisait serment sur les Évangiles qu’elle était vraie; et, sans aucun jugement préalable, il se rendait propriétaire de l’héritage; ainsi les parjures étaient sûrs d’acquérir”. Lorsque l’empereur Othon I se fit couronner à Rome, le pape Jean XII tenant un</p>
---	--

unctionem Imperii susce-  
pit, residente in Synodo  
summo & universali Papa  
Domino Johanne XIII an-  
no, ad Italiae Proceribus  
est proclamatum, ut Im-  
perator Sanctus mutata  
lege facinus indignum de-  
strueret, per quod, etsi  
corpore quispiam dives  
fieret, anima pereunte  
pauper in aeternum ma-  
neret. Judicio itaque Do-  
mini Papae, & piissimi  
Augusti expectatum est  
usque ad illam Synodum,  
quae parva post interca-  
pedine habita est Raven-  
nae. Cumque ibidem ex  
eadem re proclamatio re-  
peteretur, ob quorum-  
dam Procerum absentiam,  
usque ad id tempus est  
expectatum, quod glorio-  
sissimi Ottonis Regis Otto  
gloriosissimus filius, &  
Conradus Burgundiae Rex,  
Italiam properantes Vero-  
nae colloquium cum omni-  
bus Italiae Proceribus ha-  
buerint. In hoc itaque cum  
ab omnibus Imperiales  
aures magnis quaestioni-  
bus pulsarentur, ut mu-  
tata lege, fraudem hanc  
tam diram ab Italia  
tolleret, convenientibus,

Concile, tous les sei-  
gneurs d'Italie s'écrièrent  
qu'il fallait que l'empereur  
fit une loi pour corri-  
ger cet indigne abus. Le  
pape et l'empereur jugè-  
rent qu'il fallait renvoyer  
l'affaire au concile qui  
devait se tenir peu de  
temps après à Ravenne.  
Là, les seigneurs firent  
les mêmes demandes, et  
redoublèrent leurs cris;  
mais, sous prétexte de  
l'absence de quelques  
personnes, on renvoya  
encore une fois cette  
affaire. Lorsque Othon II,  
et Conrad roi de Bourgo-  
gne arrivèrent en Italie,  
ils eurent à Vérone un  
colloque avec les sei-  
gneurs d'Italie; et, sur  
leurs instances réitérées,  
l'empereur, du consente-  
ment de tous, fit une loi  
qui portait que, quand il y  
aurait quelque contesta-  
tion sur des héritages, et  
qu'une des parties  
voudrait se servir d'une  
chartre, et que l'autre  
soutiendrait qu'elle était  
fausse, l'affaire se deci-  
derait par le combat; que  
la même règle s'obser-  
verait lorsqu'il s'agirait de

ceteris consentientibus Legem hujusmodi secundum inferiora promulgavit Capitula.

De praediis si contentio emerit & utraque pars sine altera cum chartis seu descriptionibus praedium sibi vindicare voluerit; si ille, qui falsam chartam appellaverit, per pugnam declarare voluerit, ut veritas ita decernatur, edicimus[...]. De investitura praedii si contentio fuit, ut per pugnam decernatur, edicimus [...] De Ecclesiarum rebus, ut per Advocatos fiat, similiter jubemus<sup>26</sup>.

matières de fief; que les églises seraient sujettes à la même loi, et qu'elles combattraient par leurs champions<sup>27</sup>.

Il testo medievale tratto dai *Rerum* viene così inserito nell'argomentazione e diviene parte integrante del discorso di Montesquieu.

Nello stesso capitolo dell'*Esprit des lois*, poche righe dopo, si trova il riferimento a una costituzione di Lotario I<sup>28</sup>, attribuita da Muratori all'imperatore Guido,

---

<sup>26</sup> *Rerum Italicarum Scriptores*, t. I, pars 2, Mediolani, Ex typographia Societatis Palatinae, 1725, pp. 169-171.

<sup>27</sup> *Esprit des lois*, XXVIII, 18, t. II, pp. 231-232. Le poche parole del testo normativo che non trovano posto nel brano dell'*Esprit des lois* sono riportate da Montesquieu nelle note a piè pagina, come citazioni letterali. Anche le note a piè pagina in cui vengono specificate date e identità dei personaggi risultano riprese, seppur abbreviate, dalle annotazioni muratoriane che accompagnano la costituzione di Ottone.

<sup>28</sup> *Esprit des lois*, XXVIII, 18, t. II, pp. 232-233. Montesquieu in nota precisa che "dans l'exemplaire dont s'est servi M. Muratori, elle est attribuée à l'empereur Guy".

e inserita nei *Rerum* immediatamente prima di quella di Ottone<sup>29</sup>. Come Muratori, nel commentare la costituzione ottoniana, ritiene che essa abroghi parte quella di Guido<sup>30</sup>, allo stesso modo Montesquieu mette in relazione i due atti normativi<sup>31</sup>. Questo utilizzo dei documenti conferma l'attenzione di Montesquieu per l'opera di Muratori durante la stesura dell'*Esprit des lois*, in particolare per quanto riguarda l'individuazione delle fonti necessarie per sostenere un determinato argomento.

Le fonti e l'impostazione di Muratori paiono dunque avere una grande importanza nella ricostruzione storica di Montesquieu relativa al duello. Grazie alle fonti ricavate dalle raccolte di Muratori, Montesquieu può costruire una narrazione storica originale, nella quale la diffusione del duello risulta avere una rilevanza fondamentale per la creazione delle istituzioni del regno, in particolare per l'affermazione della nobiltà.

Lo studio della procedura giudiziaria medievale consente a Montesquieu di individuare nelle regole proprie del duello giudiziario l'origine di quelli che saranno i contenuti del punto d'onore<sup>32</sup>. L'onore, nella

---

<sup>29</sup> *Rerum Italicarum Scriptores*, cit., t. I, pars 2, p. 167.

<sup>30</sup> Ivi, p. 167, nota 1.

<sup>31</sup> *Esprit des lois*, XXVIII, 18, t. II, pp. 231-233.

<sup>32</sup> "Déjà je vois naître et se former les articles particuliers de notre point d'honneur. L'accusateur commençait par déclarer devant le juge qu'un tel avait commis une telle action; et celui-ci répondait qu'il en avait menti; sur cela, le juge ordonnait le duel. La maxime s'établit que, lorsqu'on avait reçu un démenti, il fallait se battre. Quand un homme avait déclaré qu'il combattrait, il ne pouvait plus s'en départir; et s'il le faisait, il était condamné à une peine. De là suivit cette règle que, quand un homme s'était engagé par sa parole, l'honneur ne lui permettait plus de la rétracter. Les gentilshommes se battaient entr'eux à cheval et avec leurs armes; et les vilains se battaient à pied et avec le bâton. De là suivit que le bâton était l'instrument des outrages, parce qu'un homme qui en avait été battu, avait été traité comme un vilain. Il n'y avait que les vilains qui combattissent à visage découvert; ainsi il n'y avait qu'eux qui pussent recevoir des coups sur la face. Un soufflet devint une injure qui devait être lavée par le sang, parce qu'un

sua teoria politica, è il principio che caratterizza la forma di governo monarchica; si tratta dunque di un elemento essenziale della costituzione del regno di Francia.

Quest'attenzione per l'evoluzione del duello pare assente, invece nella riflessione di Muratori. Nella dissertazione dedicata al duello nelle *Antiquitates* Muratori apparentemente non sembra legare la pratica giudiziaria medievale a problematiche istituzionali del presente, nè inserirla all'interno di una teoria politica più ampia. Nella dissertazione, in effetti, dopo una lunga analisi dei documenti medievali inerenti le procedure giudiziarie medievali, Muratori si limita a sostenere che si dilungherebbe eccessivamente, se volesse narrare anche gli eccessi ai quali giunse l'usanza del duello nel XVI secolo, e che, d'altra parte, nel presente i casi di duello sono assai rari<sup>33</sup>.

Non bisogna tuttavia cadere nell'errore di credere che, per Muratori, il duello fosse considerato solo un retaggio del passato, privo di implicazioni nel presente. Il duello trova infatti posto in una sezione della prima edizione delle *Riflessioni sopra il buon gusto nelle scienze e nelle arti*. All'interno dell'opera, Muratori sostiene che l'origine della cosiddetta scienza cavalleresca vada ricercata nel duello medievale.

I Maestri destinati ad ispiegare le antiche Leggi Romane, trovando in esse espressioni toccanti alla Guerra, che, come dicemmo, era anticamente col

---

homme qui l'avait reçu, avait été traité comme un vilain" (*EL*, XXVIII, 20, t. II, p. 237).

<sup>33</sup> "Ceterum in nimium sermonem oratio excresceret, si singula persequi vellem ad barbaricum hoc argumentum spectantia, et potissimum quoquo processerit perversae et feralis huius Consuetudinis excessus usque ad Saeculum XVI, quo declinante declinare sensim et ipsa coepit. Subsequendi autem Saeculo adeo enervata est, ut nostris jam diebus, nisi perquam raro, audiamus, furentem aliquem ad singularem Pugnam conducto tempore procedere" (*De duello*, c. 650).

termine di *Duello* chiamata, confusero quei passi con gli altri, che nella Legge Longobarda del singolare abbattimento parlavano: e con questo piuttosto che detestarne l'abuso, diedero allo stesso fomento. Alcuni Fanatici ingegnandosi introdurre ne' loro favolosi racconti Cavalieri ideali, e azioni dal loro capriccio inventate, guastarono le più deboli fantasie rendendole a tale abuso proclivi; e finalmente altri, forse anche più maliziosi, fattisi dell'abuso fautori, promulgarono ne' loro trattati di Duello, questa che ora si chiama Scienza, od Arte Cavalleresca<sup>34</sup>.

Come Montesquieu, Muratori individua dunque nel duello l'origine di quella che viene definita la scienza cavalleresca, basata sull'onore. Tema di attualità, se si considerano i dibattiti settecenteschi relativi al codice cavalleresco, e che interessava Muratori, il quale aveva pubblicato, nel 1708, una *Introduzione alle paci private*: testo utile ai gentiluomini e cavalieri che facevano da arbitri e mediatori nel tentativo di ricomporre le diatribe private, principalmente relative a questioni d'onore. In questo testo Muratori cerca di ricondurre a un fondamento razionale le leggi cavalleresche: possono considerarsi vere, infatti, solo quelle fondate sui principi della morale<sup>35</sup>.

Ciò che emerge, dalle righe dedicate al duello nelle *Riflessioni sopra il Buon gusto* (ma anche dagli scarni accenni agli "eccessi" del duello in età moderna presenti, come si è visto, nelle *Antiquitates*), è la differenza che intercorre, nella visione di Muratori, tra

---

<sup>34</sup> *Riflessioni sopra il buon gusto intorno le scienze e le arti*, Venezia, Per Luigi Pavino, 1708, p. 232.

<sup>35</sup> Sul tema, estremamente ampio e meritevole di ulteriori approfondimenti, delle leggi cavalleresche nel pensiero di Muratori in relazione ai dibattiti settecenteschi, si rimanda a A. VECCHI, *Questioni d'onore*, in Corti, *buon governo, pubblica felicità. Politica e coscienza civile nel Muratori*. Atti della III giornata di studi muratoriani (Vignola, 14 ottobre 1995), Firenze, Olschki, 1996, pp. 87-104.

la pratica giudiziaria medievale del duello e il cosiddetto duello d'onore che si diffuse nei secoli seguenti<sup>36</sup>, pratica privata e proibita dalle leggi<sup>37</sup>.

Il duello medievale, pratica giudiziaria sottoposta al rigido controllo dell'autorità pubblica e caratterizzata da regole ben precise, secondo Muratori aveva, come si è visto, qualche aspetto di razionalità, tanto da indurlo a sostenere che "alcuni popoli Settentrionali [...] inventarono il decider le controversie con l'armi. Forse però allora era più ragionevole un simil'uso, di quello che poscia divenne"<sup>38</sup>. La pratica giudiziaria medievale, per quanto considerata barbara, aveva qualche ragione fondata sull'esperienza, come riteneva anche Montesquieu, e risultava dunque più razionale degli usi cavallereschi che si affermarono in età moderna<sup>39</sup>.

Il duello per Muratori, come per Montesquieu, sta dunque alla base di alcune usanze proprie del presente. Entrambi, pur nella diversità dei rispettivi approcci e convinzioni, condividono infatti l'idea che lo studio delle leggi e delle istituzioni del presente non possa prescindere da quello del passato: studio che deve

---

<sup>36</sup> Sulla storia del duello, riferimento imprescindibile è M. CAVINA, *Il sangue dell'onore. Storia del duello*, Roma-Bari, Laterza, 2005.

<sup>37</sup> "Da che il timore de' gastighi del Mondo, più che il rispetto delle Leggi del Cielo, ha fatto disimparare a gli uomini in questi ultimi tempi l'uso del Duello: pochi ora son coloro, che si conducano a decidere colle armi in mano le brighe loro particolari, e a morire più da forsennati, che da forti, in qualche segreto Steccato" (*Introduzione alle paci private*, Modena, Per Bartolomeo Soliani stamp. ducale, 1708, p. 1).

<sup>38</sup> *Riflessioni sopra il buon gusto*, p. 230.

<sup>39</sup> "Tutto allora si faceva per reprimere i torti, non altrimenti per farne. Si cercava, è vero, con intemperanza di mostrare il proprio valore, non di ostentare prepotenza. Al presente, bisogna dirlo, ingegni più fanatici degli antichi compongono una setta peggiore. Conservano questi tutto il pessimo de' principj, e delle massime che in questa scienza furono o da barbari, o da irragionevoli ingegni introdotte: ma vi aggiungono poscia quanto più di maligno, e di più falso sa un'immaginazione sovvertita raffigurarsi" (*Riflessioni sopra il buon gusto*, pp. 240-241).

basarsi su un attento esame delle fonti per riuscire a ricostruire la storia delle istituzioni.

L'incontro con Muratori, come si è cercato di dimostrare, risulta particolarmente importante per lo sviluppo delle teorie politiche e dell'approccio alle fonti di Montesquieu. Le raccolte di fonti documentarie e normative medievali muratoriane forniscono all'autore dell'*Esprit des lois* i materiali sui quali costruire le sue teorie; ancora più rilevante, tuttavia risulta essere la convinzione di Muratori secondo la quale per una piena comprensione dei problemi del presente non si può prescindere dallo studio della storia istituzionale dei secoli dell'età di mezzo: prospettiva accolta e fatta propria da Montesquieu nei libri finali dell'*Esprit des lois*.



## **NORME EDITORIALI**

Tutti i saggi scientifici "inviati a Muratoriana online" vengono sottoposti a double-blind peer review: i saggi vengono valutati, dopo un primo parere del comitato redazionale, da due revisori anonimi esterni alla redazione, individuati secondo le specifiche competenze in ordine ai temi del saggio proposto. Il nome dell'autore sarà cancellato dai saggi inviati ai revisori. La valutazione verrà comunicata all'autore in forma anonima. L'obiettivo della peer review è di quello di individuare gli strumenti per massimizzare il potenziale dell'articolo. Nell'elaborare la peer review e i commenti esplicativi si tengono in considerazione gli scopi seguenti:

- Come l'articolo potrebbe dare un contributo più efficace alla letteratura esistente
- Come potrebbe essere modificato l'articolo per essere più chiaro e mettere in rilievo il fulcro centrale della questione.

Il contenuto dei referaggi è riservato. Gli autori, accettando di essere sottoposti a valutazione, si impegnano a non divulgare le peer review. A coloro che accolgono la richiesta di formulare giudizi su un testo è richiesto un impegno di discrezione nei confronti dell'autore e della comunità scientifica.

Tutti i testi, di taglio scientifico, dovranno uniformarsi alle *Norme per l'edizione del Carteggio muratoriano*, a cura di Fabio Marri, Modena, Aedes Muratoriana, 1989, con aggiornamento dell'Autore, dicembre 2003, scaricabili in pdf dal sito web del Centro  
<<http://www.centrostudimuratoriani.it/carteggio-1/norme-editoriali/>>.

La redazione si riserva il diritto di attuare interventi volti ad uniformare al meglio i contributi.

Si prevede un solo giro di bozze, gestite solo attraverso la posta elettronica. Ulteriori correzioni di bozze saranno attuate solo in casi eccezionali e a insindacabile giudizio della redazione.

In attesa di una definizione più precisa delle norme internazionali relative alle pubblicazioni online, tra la redazione del periodico *Muratoriana online* e gli autori dei testi destinati alla pubblicazione si conviene quanto segue:

- I testi di articoli, contributi e recensioni riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non intendono

quindi, rappresentare posizioni ufficiali del Centro di studi muratoriani.

- L'autore attribuisce all'editore il diritto di pubblicare e distribuire il proprio elaborato. Tale diritto rimarrà in vigore fintanto che *Muratoriana online* sarà titolo attivo ed accessibile sulle reti telematiche.

- L'autore rimarrà l'unico proprietario del diritto di stampa sul proprio testo. Potrà pubblicarlo, successivamente alla pubblicazione su *Muratoriana online*, anche in altre sedi e in forme diverse, ma dovrà comunicarlo in forma scritta alla redazione e sarà tenuto a segnalare nel testo della nuova edizione che il proprio testo è stato precedentemente pubblicato da *Muratoriana online*.

- L'autore si impegna a segnalare per iscritto alla redazione se i materiali affidati a *Muratoriana online* siano già stati pubblicati in altra sede. È demandata ai singoli autori l'acquisizione e trasmissione degli eventuali permessi scritti dai rispettivi editori relativi all'immissione online dei testi in questione.

- Non è consentita l'utilizzazione degli elaborati da parte di terzi, per fini commerciali o comunque non autorizzati. *Muratoriana online* declina ogni responsabilità sull'uso non autorizzato del materiale pubblicato sul periodico.

- Nelle pagine di *Muratoriana online* possono essere citati per ragioni scientifiche testi e immagini di cui non è stato possibile individuare il proprietario. Gli autori restano a disposizione degli aventi diritto. Gli autori personalmente provvedono alle fotografie e alle eventuali spese fotografiche, all'acquisizione delle autorizzazioni delle varie istituzioni culturali a pubblicare le immagini e alle eventuali spese per diritti richiesti e infine alla trasmissione di fotografie e autorizzazioni alla redazione. La redazione si riserva il diritto di verificare le immagini da pubblicare e di deciderne anche in base alla qualità. I marchi citati sono esclusiva dei rispettivi proprietari. Tali marchi sono citati soltanto per scopi didattici e scientifici.

- La ricezione e la stampa del materiale pubblicato su *Muratoriana online* è da intendersi libera, nel rispetto dei termini dell'accordo sul diritto di autore sopra esposti. In caso di utilizzo dovrà essere sempre citata la fonte.

Gli autori si impegnano a rispettare i termini di questo accordo, dichiarandone l'accettazione al momento stesso della consegna dei propri elaborati.